

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29785-il-danno-da-vacanza-rovinata-spiaggia-e-mare-puliti-sono-una-legittima-aspettativa-del-turista>

Autore: Tripolo Antonella

Il danno da vacanza rovinata: spiaggia e mare puliti sono una legittima aspettativa del turista

Cassazione Civile, III sez., sentenza 4 marzo 2010 n. 5189

**Il danno da vacanza rovinata:
spiaggia e mare puliti sono una legittima aspettativa del turista**

- Cassazione Civile, III sez., sentenza 4 marzo 2010 n. 5189 -

Il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata quando la realtà dei fatti (mare inquinato da idrocarburi e spiaggia sporca) non rispecchia quanto pubblicizzato. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno "esattamente" adempiuti. Pertanto qualora la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, comma 1 c.c.) si configura una responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.

1. IL CASO

Le aspettative del turista vengono spesso deluse dalle carenze od imprecisioni informative ovvero in ragione del livello della qualità dell'alloggio, dei trasporti e dei servizi (ossia tutto ciò che viene ricompreso nel c.d. *travel package* o "pacchetto turistico"), che spesso si rivelano di qualità nettamente inferiore rispetto a quello garantito e prospettato. Tali circostanze fanno in modo che il viaggio, da occasione di piacere e di svago, diventi un momento di disagio psico-fisico derivante dalla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto.

In materia di danni da vacanza rovinata la Corte di Cassazione ha, con una recentissima pronuncia del 4 marzo 2010 n. 5189, riconosciuto nuove possibilità per i turisti di essere risarciti.

Con atto di citazione notificato il 29.06.2000, il Sig. G. Franco e la Sig.ra F. Nadia convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Pordenone la Francorossi International S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 10.000.000, quale risarcimento dei danni da essi patiti a seguito di un soggiorno effettuato a Creta dal 23 al 30 agosto 1999.

Gli attori infatti esponevano di aver acquistato un "pacchetto turistico" offerto da una società convenuta presso l'azienda Antonietti viaggi di Pordenone, avente ad oggetto il trasferimento aereo e l'alloggiamento presso il club Fodele Beach di Creta, le fotografie del quale, pubblicate sul depliant, riproducevano una bella spiaggia antistante l'albergo ed un mare pulito, rivelatosi poi altamente inquinati una volta giunti sul posto.

In seguito a tali constatazioni, l'agenzia A. si era dichiarata disponibile a favorire il trasferimento dei ricorrenti in un altro albergo, a condizione, però, che rinunciassero a far valere eventuali richieste risarcitorie ma, dopo aver rifiutato tale proposta, gli odierni resistenti avevano personalmente dovuto sostenere le spese di un diverso ed adeguato alloggio.

La F. International s.p.a., ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda per difetto della formale contestazione ai sensi dell'articolo 19¹ del Decreto Legislativo del 1995 n.111, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, non essendo la spiaggia di proprietà dell'albergo e non dipendendo l'inquinamento del mare dall'organizzatore del viaggio.

L'adito Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, respingeva la domanda degli attori con sentenza n. 365/2002², contro la quale gli stessi proponevano appello presso la Corte d'Appello di Trieste, che, con la decisione del 25.2.2005, riformando quanto statuito in primo grado, condannava la F. International S.p.A., in persona del legale rappresentante, a pagare a G. Franco e a F. Nadia la somma complessiva di euro 1.163,45 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli altri interessi legali maturati.

Affermavano infatti i giudici del secondo grado che *“con l'offerta del pacchetto turistico in esame, la società convenuta ha assunto l'obbligo di consentire agli acquirenti la fruizione di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, caratteristiche queste diffusamente evidenziate nel depliant illustrativo, che costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale... per contro, quel mare e quella spiaggia si sono rivelati in condizioni di inaccettabile sporcizia e disordine...né, del resto, il tour operator può invocare rispetto a tale situazione un esonero di responsabilità, non avendo essa provato che le scadenti condizioni dei luoghi rispetto a quanto pubblicizzato ed offerto derivassero da caso fortuito o forza maggiore e non piuttosto da incuria o insufficiente manutenzione degli stessi (fattori, questi, di cui il venditore del pacchetto turistico deve comunque rispondere nei confronti del cliente)”*.

La questione in esame viene definita in via risolutiva dalla Corte di Cassazione, adita dalla Alpitour S.p.A. (incorporante per fusione la Francorossi International S.p.A. con atto del 2003) attraverso la presentazione di tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 111/1995 (art. 360 co. 1 n. 3 e 5), in quanto l'organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi indicati ma non può certo garantire che le condizioni del mare siano sempre ottimali e senza per questo doversi ritenere che la foto riprodotta sul depliant non corrisponda all'effettivo stato dei luoghi.

¹ Articolo 19 del D.L. 111 del 1995: 1. “Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.”

² Nella sentenza di legge *“la pulizia della spiaggia e la purezza dell'acqua del mare oltre a non dipendere dalla volontà del responsabile dell'hotel, non appare essere stata garantita agli attori a mezzo della stampa del depliant pubblicitario”*.

In secondo luogo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 17³ del D.Lgs. 111/1995 e dell'articolo 2697 c.c. dal momento che incombeva sugli attori, contro le evidenze di segno contrario, fornire la prova che lo specchio d'acqua non fosse balneabile e in che misura, posto che non si è venuto a configurare un inadempimento contrattuale che avrebbe indotto l'organizzatore a giustificare l'eventuale esonero di responsabilità.

Infine si contesta l'insufficienza della motivazione nella sentenza che sorregge il riconosciuto danno di natura non patrimoniale, perché è assente qualsiasi riferimento alla accertata imputabilità al Tour Operator dei fatti lamentati, nonché alla provata lesione di un interesse inerente la persona.

La Corte, con la sentenza 4 marzo 2010 n. 5189, anzitutto rileva che al caso di specie è applicabile la disciplina di cui al Decreto Legislativo 111/1995 e non quella contenuta nel Codice del consumo.

In particolare, l'art 14 del suddetto Decreto stabilisce che: **“in caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile); con l'ulteriore previsione che l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è “comunque” tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”**.

Secondo i giudici de quo, la Corte d'Appello ha applicato correttamente la predetta norma, “là dove, dapprima ha ritenuto, il Tour Operator, quale organizzatore del viaggio, responsabile dell'inadempimento in questione nei confronti degli odierni resistenti **sulla base della non corrispondenza tra quanto “promesso” (rectius: contrattualmente pattuito in relazione al livello qualitativo dell'originaria offerta di viaggio “tutto compreso”, come risultante da un depliant illustrativo da ritenersi parte integrante del contratto stesso) e quanto realmente “prestato” in sede di adempimento e là dove, in seguito, ha rilevato che lo stesso Tour Operator non avesse adempiuto l'onere probatorio a suo carico (avente ad oggetto un eventuale impossibilità della prestazione ad essa non addebitabile)”**.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha statuito che: **“con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo,**

³ Articolo 17 del D.Lgs. 111/1995: 1. “L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a quest'ultimo imputabile”.

l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livelli dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 1° comma c.c (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile".

2. NATURA DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA: NON PATRIMONIALE, PATRIMONIALE O ESISTENZIALE ?

La sentenza in esame risolve positivamente l'importante questione relativa alla risarcibilità del c.d. "danno da vacanza rovinata".

La dottrina, in seguito alle pronunce giurisprudenziali che si sono espresse sul tema, ne ha dato una definizione, intendendo tale danno quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, o di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto, avuto riguardo alla particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative e la cui tutela si iscrive all'interno del processo di valorizzazione della persona *latu sensu* considerata.

Tale concezione è frutto dell'osservazione fondamentale per cui l'inadempimento da parte dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario, delle obbligazioni assunte nei confronti del consumatore, può determinare nei confronti di quest'ultimo, non soltanto un danno per non aver usufruito dei servizi promessi, ma anche la lesione del suo interesse di godere pienamente della vacanza, essendo costretto a sopportare il minor godimento o la particolare afflizione che derivano dalla mancata realizzazione del programma promesso.

Il danno da vacanza rovinata, inteso nell'accezione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., si inserisce, poi, in un più ampio dibattito, che da anni impegna dottrina e giurisprudenza.

La questione nasce in quanto all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile del '42, la giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059, operava una lettura del medesimo in combinato disposto con l'art 185 c.p., nel senso che "i casi determinati dalla legge" in cui potevano essere risarciti i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., venivano riferiti esclusivamente a quei fatti

integranti gli estremi di un reato. Si escludeva, quindi, che il danno non patrimoniale potesse trovare la sua causa anche in altre fonti, come ad esempio, nell'inadempimento contrattuale.

A seguito di tale interpretazione, in tema di vacanza rovinata, si è negato che il minor conforto dell'alloggio, che la minor piacevolezza dei luoghi di soggiorno e, in generale, i disagi subiti dal turista a causa degli inadempimenti dell'organizzatore di viaggi, potessero costituire il fondamento di un'obbligazione risarcitoria a carico di quest'ultimo.

Un'evoluzione in senso favorevole alla tutela del privato, si è avuta grazie ad un considerevole orientamento giurisprudenziale che, prendendo le distanze da tale interpretazione restrittiva, lo ha ridefinito in modo assai più ampio rispetto alle opinioni tradizionali di danno non patrimoniale, dandone una lettura "costituzionalmente orientata" quale mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria nei confronti dei danni arrecati alla persona.

Si è così affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo il disposto di cui all'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica. Dalla lettura di tale articolo, però, si nota come esso disciplini solamente tutte le sofferenze soggettive: ansia, patemi d'animo, lacrime quindi, più propriamente, il cd. "danno morale soggettivo".⁴

Il danno da vacanza rovinata, invece, investe non un ("sentire"), ma la mancata possibilità, per la persona – viaggiatore, di estrinsecare la sua personalità⁵, con un'attività che costituisca un (pur piccolo) progetto di vita, e con la conseguente compressione reddituale della sua attività.

Ne consegue che, più che di un danno morale soggettivo, è bene parlare di danno cosiddetto "esistenziale"⁶, che riguarda infatti "un fare" o meglio, un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un doversi relazionare diversamente. In formula assai sintetica, la dottrina che ha proposto la tesi del danno esistenziale, ha riassunto i pregiudizi compresi nella categoria dell'esistenziale, individuando alcuni settori ben definiti, quali quello biologico – sussistenziale⁷,

⁴ È chiaro il riferimento a R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1957, p. 296.

⁵ Cfr. P. ZIVIZ, *Alla scoperta del danno esistenziale*, in *Contr. e impr.*, 1994, pag. 856..

⁶ La bibliografia in materia di danno esistenziale è ormai vastissima: cfr., *ex multis*, P. CENDON, *Esistere o non esistere*, in *Resp. civ. prev.*, 2000, pp. 1251 ss.; ID., *Non di sola salute vive l'uomo*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 1998, pp. 568 ss.; P. ZIVIZ, *La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale*, Milano, 1999; ID., *Il danno esistenziale preso sul serio*, in *Resp. civ. prev.*, 1999, pp. 1343 ss.; ID., *Danno biologico e danno esistenziale: parallelismi e sovrapposizioni*, *ivi*, 2001, pp. 417, ss.; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, Torino, 1998, pp. 299 ss.; ID., *Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale*, in *Danno e resp.*, 1999, pp. 7 ss.

⁷ A differenza della "scuola triestina", per la "scuola torinese", il danno biologico non può essere compreso nell'ambito del danno esistenziale: secondo tale ultima scuola, il danno esistenziale sarebbe una sorta di "danno non patrimoniale civilistico", o di danno morale civilistico, comunque disciplinato dall'art. 2043 cc., e non dall'articolo 2059 c.c.: cfr. M. BONA, voce *Danno esistenziale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, II, 1, Torino, 2003.

quello relativo alle relazioni affettivo – familiari, i rapporti sociali, le attività culturali e gli svaghi e i divertimenti⁸. In tale ultima categoria sarebbe perciò ricompreso il danno da vacanza rovinata, che pertanto non avrebbe una sua autonomia, ma dovrebbe essere compreso nell'ampio genus del “danno esistenziale.”⁹

Per i motivi esposti, è opportuno ricordare come tale danno è tutelato dall'ampia e generale norma di cui all'articolo 2043 c.c., letta in relazione all'articolo 2 della Costituzione¹⁰ e non dall'articolo 2059 c.c. che, va limitato al risarcimento del solo danno morale soggettivo, e non va esteso al danno c.d. “non patrimoniale”.

Emerge così il principio del necessario riconoscimento di una tutela minima per i diritti inviolabili della persona, soddisfatta dall'attribuzione del risarcimento che, in forza di tale estensione, viene ormai ammessa sia nel caso in cui la fonte della responsabilità del danno sia extracontrattuale ovvero sia contrattuale.

Il danno da vacanza rovinata ha, quindi, natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal Tour Operator relativamente ad un contratto di viaggio o “pacchetto turistico” stipulato con il consumatore. Il danno ricomprende: 1) il pregiudizio economico degli esborsi sostenuti; 2) il danno morale dovuto dalla delusione e stress subito a causa del disservizio. Tale danno presuppone quindi la concreta difformità delle prestazioni, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, rispetto a quanto garantito e pubblicizzato nei cataloghi e nei depliant informativi: le informazioni in essi contenute sono infatti vincolanti per il Tour Operator e per il venditore in relazione alle singole responsabilità e valgono ad identificare le prestazioni principali ed accessorie, nonché ad individuarne la qualità e la misura. Le condizioni ivi indicate sono tuttavia suscettibili di modifiche se queste siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo, successivamente alla stipulazione.

Si tiene conto della patrimonialità del danno quando si considera la vacanza quale bene suscettibile di valutazione economica. Secondo parte della dottrina, bisognerebbe abbandonare la riconduzione del danno da vacanza rovinata ex art. 2059 c.c., e considerare invece quanto stabilito

⁸ È la classificazione proposta da P. ZIVIZ, *Verso un altro paradigma risarcitorio*, in CENDON – ZIVIZ, *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000, p. 46.

⁹ Andrebbe letto in questo senso l'intervento della Corte di Giustizia, che parla in genere di “danno morale”; in realtà è da ritenersi che la locuzione “danno morale”, così come prospettata dalla Corte debba essere interpretata alla luce di ogni singolo ordinamento giuridico: nel caso dell'Italia, il miglior riferimento, considerate le ristrettezze del danno morale ex articolo 2059 cc., è appunto, quello a danno esistenziale. In tal senso, cfr. M. FRAGOLA, *Tutela del turista e danno risarcibile: la corte di Giustizia riconosce la risarcibilità del danno esistenziale “da vacanza rovinata” alla luce dell'ordinamento comunitario*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, Fasc. 2/2002, pp. 633 ss., che già nel titolo del suo saggio individua la natura di quel “danno morale”, di cui parla la Corte.

¹⁰ P. ZIVIZ, *Op. ult. cit.*, p.48; M. BONA, *op. ult. cit.*, p. 671, il quale correttamente rileva che “nella prospettiva torinese il danno esistenziale si inserisce in un particolare percorso evolutivo in fieri, quello del traghettamento del sistema risarcitorio dal sistema bipolare(...) verso un nuovo modello mononormativo, alla francese, in cui tutti i pregiudizi non patrimoniali dovrebbero risultare risarcibili sotto l'ombrello dell'ingiustizia.”

dalle norme degli artt. 1174 e 1218 c.c. Per la prima di esse, il debitore è tenuto ad eseguire una prestazione, suscettibile di valutazione economica, per soddisfare l'interesse, anche non patrimoniale, del creditore, dove l'interesse del creditore e la patrimonialità della prestazione risultano come elementi indefettibili e fisionomici del rapporto obbligatorio.

L'interesse del creditore, pertanto, può non essere patrimoniale: altro è la patrimonialità della prestazione, altro è la natura dell'interesse che essa tende a realizzare. Dunque l'obbligazione che assume l'imprenditore turistico verso il consumatore consiste nel procurargli i servizi necessari usufruibili nei tempi e con le modalità del contratto, per soddisfare un suo interesse non valutabile patrimonialmente, qual'è quello di fare un viaggio o di godere di una vacanza.

Tale interesse viene pertanto soddisfatto quando chi deve la prestazione la esegue correttamente. In altri termini si può affermare che il danno da vacanza rovinata si realizza tutte le volte in cui è riscontrabile l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'imprenditore turistico: esso non è conseguenza dell'inadempimento, ma è lo stesso inadempimento. La natura non patrimoniale del danno subito dal creditore non assume nessuna rilevanza; ciò che conta è che il suo interesse non sia stato soddisfatto a causa dell'inadempimento del debitore e per ciò stesso ha subito un danno. In definitiva, nel momento stesso in cui l'interesse a trascorrere un periodo di vacanza soddisfacente viene implicitamente dedotto in contratto, viene patrimonializzato sulla base del costo della vacanza stessa, configurando così il danno da vacanza rovinata come danno contrattuale patrimoniale, così da poter operare una quantificazione in base a precisi parametri.

3. IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA.

Premesso che il danno da vacanza rovinata non è automaticamente risarcibile come voce autonoma di danno, non essendovi nel nostro ordinamento un'espressa disciplina legislativa che lo preveda¹¹, un ruolo decisivo a riguardo è stato svolto dalla giurisprudenza¹² e dal riconoscimento di

¹¹ L'istituto non è sempre stato conosciuto in Italia. Esso ha le sue radici nel diritto statunitense, dove già si parlava di *emotional distress*, che ha origine dall'*accident* occorso durante il viaggio, e cioè dal disagio e dall'afflizione che conseguono alle sgradevoli circostanze idonee a rovinare situazioni che dovrebbero essere di divertimento e di svago; lo stesso avveniva nel Regno Unito. Presenta inoltre particolare interesse il modello adottato nell'ordinamento tedesco, in cui tale danno è stato espressamente previsto dalla legge relativa al contratto di viaggio *Reisvertragsgesetz* del 4 maggio 1970, successivamente modificata in seguito all'adozione delle disposizioni di recepimento della direttiva 90/314/CEE. (Cfr. F. MORANDI, *Il danno da vacanza rovinata*, in CENDON-ZIVIZ, *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000, p. 626; M. RIGUZZI, *Il danno da vacanza rovinata*, in *Dir. turismo*, 2003, p. 8).

¹² Cass., 24 aprile 2008, n. 10651, in *Giur. it.*, 2009, c. 336,: spetta al cliente il risarcimento del danno nel caso in cui la vacanza sia stata compromessa da un'impraticabilità del mare per tutta la durata del soggiorno, quando il Tour Operator non sia stato in grado di fornire servizi alternativi per una prosecuzione della villeggiatura ovvero di rimborsare parzialmente il prezzo del pacchetto, anche se il cliente stesso, nel corso del soggiorno, non si sia mai lamentato con la direzione del villaggio. La fruizione del mare e della spiaggia, anche se non costituisce un servizio turistico in senso stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della prestazione turistica. Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462, in *Dir. trasporti*, 2007, p. 871 : Può essere condannato al risarcimento danni per vacanza rovinata la compagnia di viaggi che non abbia tenuto conto delle previsioni meteorologiche avverse e che non si sia accordata con un'altra società di navigazione, che avrebbero consentito il rientro tempestivo sul continente ed

diversi provvedimenti che hanno offerto una valida base per consentire il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Innanzitutto viene in considerazione la Legge 27 dicembre 1977 n. 1082, che ratifica la Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, che ha tipizzato il contratto di viaggio, ratificata in Italia con la L. 1084 del 1977, che ammette il ristoro di ogni perdita e pregiudizio derivante dall'inadempimento dell'organizzatore di viaggio.

A livello comunitario invece, la materia in esame è regolata dalla Direttiva CEE 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", attuata in Italia con D.Lgs 111 del 1995, confluito nel Codice del Consumo che detta, in chiave protezionistica, specifici doveri informativi a suffragio del consumatore, ammettendo in caso di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni che formano oggetto della vendita del pacchetto turistico, il risarcimento del danno, comprensivo, secondo la giurisprudenza europea del danno da vacanza rovinata.

Difatti le norme del D. Lgs. 206 del 2005 trovano applicazione in riferimento alla vendita o all'offerta in vendita nel territorio nazionale da parte del venditore o dell'organizzatore di pacchetti turistici, anche qualora siano negoziati al di fuori dei locali commerciali e a distanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 82.

Fermo restando che il contratto di vendita di viaggio deve essere redatto per iscritto in maniera chiara e precisa e debba contenere tutti gli elementi identificativi previsti dall'articolo 86, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile, così come specificato dall'articolo 93.

Tali soggetti sono esonerati da responsabilità (e quindi dal conseguente obbligo di risarcimento) se dimostrano che la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore, fermo restando che debbano comunque apprestare, con

evitato così ai viaggiatori una notte all'addiaccio.

Tribunale di Bologna , 7 giugno 2007, ined.: il danno da vacanza rovinata consiste in un pregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell'intraprendere un periodo di vacanza, pregiudizio che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all'infortunio subito e che ha impedito all'attrice di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo che si era prefissata al momento dell'acquisto del pacchetto turistico. Tale danno secondo il Tribunale di Bologna, si sostanzierebbe nella mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza.

sollecitudine, ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno in esame, l'articolo 94 pone dei limiti relativi al risarcimento dei danni relativi alla persona, stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Unione Europea e l'Italia, diritto che si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

L'entità del danno viene dunque calcolata sulla base di criteri equitativi considerando la peculiarità del caso concreto, ai sensi dell'articolo 1226 c.c, il quale dispone che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare e liquidato dal giudice con valutazione equitativa, che tengano conto dell'irripetibilità del viaggio (si pensi al viaggio di nozze) e del valore soggettivo che il viaggio assume per il singolo (si pensi al viaggio che sia occasione di un ricongiungimento familiare).

Ai fini di tale misurazione, rileva anche l'effettivo ed il tempestivo adempimento del dovere in capo all' organizzatore e al venditore di apprestare rimedi utili al fine di consentire la prosecuzione del viaggio che non esclude tuttavia la possibilità di esperire l'azione risarcitoria.

La valutazione in ordine all'esistenza ed alla quantificazione del danno assume un ruolo centrale laddove l'attore lamenti carenze qualitative dei servizi goduti: al fine di evitare il risarcimento di indebite pretese risarcitorie verrà prestata particolare attenzione agli elementi probatori posti a fondamento della propria pretesa.

Trattandosi di un danno di natura non patrimoniale, ampio se non esclusivo, si farà quindi ricorso alla tecnica probatoria di carattere presuntivo; sarà pertanto onere del consumatore produrre tutti gli elementi di prova, documentali e testimoniali idonei a provare l'esistenza del danno, incombe invece sulla persona dell'organizzatore e o del venditore convenuto in giudizio, offrire la prova contraria, ovvero dimostrare che l'inadempimento o inesatto adempimento derivano da causa a loro non imputabile. Infine, spetta al turista l'onere di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'organizzatore o del venditore del pacchetto turistico, nonché di dimostrare che le conseguenze di tale condotta siano state tali da incidere concretamente sulla possibilità del turista di fruire di quel livello di tranquillità e godimento del proprio tempo libero che sia conforme alle proprie aspettative.

Dott.ssa Antonella Tripolo